

EUROPEAN GRAVITATIONAL OBSERVATORY

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2026 del personale del Consorzio EGO

Art. 1 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente Contratto Collettivo Integrativo, stipulato ai sensi dell'Art. 23 (Contrattazione collettiva integrativa) del Contratto collettivo del personale del Consorzio EGO (di seguito CCL EGO), si applica al personale del consorzio con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Art. 2 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER L'ANNO 2026

- 1) Il fondo per il trattamento accessorio per l'anno 2026 del personale del Consorzio EGO, ai sensi del comma 1 dell'Art. 40 (Risorse per il trattamento economico accessorio del personale) del CCL EGO, ammonta a complessivi **€ 334.823,01**.
- 2) La ripartizione delle risorse di cui al precedente comma è fissata provvisoriamente come segue:

a) Indennità per lavoro straordinario	€ 18.000,00
a1) Indennità per lavoro in giorno festivo	€ 1.500,00
b) Indennità per lavoro in turni	€ 20.000,00
c) Indennità di reperibilità	€ 25.000,00
d) Indennità per intervento di lavoro a seguito di chiamata in reperibilità	€ 5.000,00
e) Indennità di referente di impianto	€ 39.287,17
f) Indennità di controllo funi e catene	€ 2.809,94
g) Indennità conduzione cisterne	€ 2.809,94
h) Indennità per attività di divulgazione e comunicazione	€ 6.000,00
i) Indennità per ore eccedenti derivanti dal conto ore individuale	€ 6.500,00
j) Indennità di non residenza	€ 88.316,63
k) Indennità di cassa	€ 2.809,94
l) Indennità di adattamento	€ 20.000,00
m) Indennità di trasloco	€ 3.500,00
n) Indennità per spese di viaggio e trasloco	€ 4.000,00
o) Rimborso chilometrico	€ 2.000,00
p) Integrazione trattamento maternità e paternità facoltativa	€ 1.000,00

- q) Produttività collettiva e individuale di cui all'Art. 44 (Fondo per la produttività collettiva e individuale) del CCL EGO € 84.289,38
- r) Indennità per attività tecnologica in control room € 2.000,00
- 3) Eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più indennità di cui al comma 2) potranno essere destinate ad una o più delle altre indennità del medesimo comma, ovvero potranno essere destinate ad incrementare il fondo per la produttività collettiva ed individuale di cui alla lettera q) del medesimo comma.
- 4) Le risorse di cui al precedente comma 2) sono erogate al personale interessato secondo le modalità e nelle misure indicate nei successivi articoli.

Art. 3 INDENNITÀ PER LAVORO STRAORDINARIO

- 1) Le risorse per il finanziamento delle ore di lavoro straordinario di cui alla lettera a) del precedente Art. 2 comma 2), autorizzate dal Capo Dipartimento di riferimento, sono corrisposte al personale interessato con le modalità e nelle misure previste all'Art. 41 (Fondo e compensi per il lavoro straordinario) del CCL EGO.

Art. 4 INDENNITÀ PER LAVORO IN GIORNO FESTIVO

- 1) Le risorse per il finanziamento delle ore di lavoro in giorno festivo di cui alla lettera a1) del precedente Art. 2 comma 2), autorizzate dal Capo Dipartimento di riferimento, sono corrisposte al personale interessato con le modalità e nelle misure previste dall'*Intesa per lavoro festivo ad EGO* sottoscritta in data 24.05.2017.

Art. 5 INDENNITÀ PER LAVORO IN TURNI

- 1) Le risorse per il finanziamento delle ore di lavoro in turni di cui alla lettera b) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale interessato con le modalità e nelle misure previste all'Art. 42 (Fondo e compensi per il lavoro in turni) del CCL EGO.

Art. 6 INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ

- 1) Le risorse per il finanziamento delle indennità di reperibilità di cui alla lettera c) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale interessato tramite una indennità lorda equivalente al valore del "punto", di cui al comma 3. dell'Art. 39 (Struttura della retribuzione e trattamento economico del personale) del CCL EGO, moltiplicato per il numero delle ore di reperibilità e per:
- a. Il coefficiente 0.10: durante le ore giornaliere nei giorni feriali, al di fuori del normale orario di lavoro, nella fascia oraria 6:00-21:00;
 - b. Il coefficiente 0.15: durante le ore giornaliere di sabato e giorno festivo e durante le ore notturne nella fascia oraria 21:00-6:00.

Art. 7 INDENNITÀ PER INTERVENTO DI LAVORO A SEGUITO DI CHIAMATA IN REPERIBILITÀ

- 1) Le risorse per il finanziamento delle ore di intervento di lavoro a seguito di chiamata in reperibilità di cui alla lettera d) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale interessato nelle misure previste all'Art. 41 (Fondo e compensi per il lavoro straordinario) comma 4. del CCL EGO.
- 2) Le ore di intervento di lavoro di cui al comma 1) sono incrementate di 1 (una) ora a compensazione del tempo di viaggio dall'abitazione del dipendente alla sede del Consorzio.

Art. 8 INDENNITÀ DI REFERENTE DI IMPIANTO

- 3) Le risorse per il finanziamento delle indennità di referente di impianto di cui alla lettera e) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale interessato tramite una indennità lorda equivalente al valore del “punto”, di cui al comma 3. dell’Art. 39 (Struttura della retribuzione e trattamento economico del personale) del CCL EGO, moltiplicato per il coefficiente 75.

Art. 9 INDENNITÀ DI CONTROLLO FUNI E CATENE

- 1) Le risorse per il finanziamento delle indennità di controllo funi e catene di cui alla lettera f) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale interessato tramite una indennità lorda equivalente al valore del “punto”, di cui al comma 3. dell’Art. 39 (Struttura della retribuzione e trattamento economico del personale) del CCL EGO, moltiplicato per il coefficiente 27.

Art. 10 INDENNITÀ CONDUZIONE CISTERNE

- 1) Le risorse per il finanziamento delle indennità di conduzione cisterne di cui alla lettera g) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale interessato tramite una indennità lorda equivalente al valore del “punto”, di cui al comma 3. dell’Art. 39 (Struttura della retribuzione e trattamento economico del personale) del CCL EGO, moltiplicato per il coefficiente 27.

Art. 11 INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

- 1) Le risorse per il finanziamento delle indennità per le attività di divulgazione e comunicazione di cui alla lettera h) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale impegnato in occasione di attività divulgative o similari sul sito. Al personale interessato sarà corrisposta una indennità lorda di Euro 120,00 (centoventi/00) per ogni partecipazione ad attività di divulgazione e comunicazione effettuata al di fuori dell’orario ordinario di lavoro.

Art. 12 INDENNITÀ PER ORE ECCEDENTI DERIVANTI DAL CONTO ORE INDIVIDUALE

- 1) Le risorse per il finanziamento delle indennità per ore eccedenti derivanti dal conto ore individuale di cui alla lettera i) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale interessato qualora, a causa di eccezionali esigenze di servizio, non sia stato possibile recuperare le ore in eccedenza del conto ore individuale, di cui all’Art. 9 (Conto ore individuale) del CCL EGO, nel mese seguente a quello durante il quale sono state accumulate e in ogni caso al termine dell’anno solare di riferimento. Al personale interessato è corrisposta una indennità lorda annuale equivalente all’importo lordo orario del dipendente moltiplicato per il numero di ore in eccedenza accumulate al termine di ciascun anno, entro un monte ore massimo definito dal Consorzio.

Art. 13 INDENNITÀ DI NON RESIDENZA

- 1) Le risorse per il finanziamento delle indennità di non residenza di cui alla lettera j) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale che, al momento dell’assunzione presso il Consorzio, abbia nazionalità non italiana e che non abbia vissuto in Italia per più di 10 anni in maniera continuativa o non continuativa per qualsiasi motivo. Al personale interessato è corrisposta una indennità mensile lorda (12 mensilità all’anno) equivalente al valore del “punto”, di cui al comma 3. dell’Art. 39 (Struttura della retribuzione e trattamento economico del personale) del CCL EGO, moltiplicato per il coefficiente 91.
- 2) Il coefficiente di cui al comma 1) è aumentato in funzione dello stato di famiglia del dipendente, nelle seguenti misure: 26 per il coniuge o per il convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica) che si trasferisca in Italia, e 13 per ogni figlio a carico trasferito in Italia.

- 3) Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti del Consorzio, soltanto uno di essi può ottenere l'indennità per i figli. L'indennità di non residenza è ridotta alla quota della persona singola in caso di divorzio, di vedovanza o di conclusione della convivenza.
- 4) L'indennità di non residenza resta costante durante i primi 10 anni di lavoro presso il Consorzio. Dopo questo periodo, il coefficiente totale risultante dalla somma dei valori dei coefficienti di cui ai commi 1) e 2) è ridotto nella misura di 6.5 punti per ogni anno successivo. Questa riduzione è applicata dal primo gennaio successivo alla data di completamento del decimo anno di lavoro, a partire dalla data di assunzione presso il Consorzio, sino al limite massimo di 26 punti.

Art.14 INDENNITÀ DI CASSA

- 1) Le risorse per il finanziamento delle indennità di cassa di cui alla lettera k) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale interessato tramite una indennità lorda equivalente al valore del “punto”, di cui al comma 3. dell’Art. 39 (Struttura della retribuzione e trattamento economico del personale) del CCL EGO, moltiplicato per il coefficiente 27.

Art. 15 INDENNITÀ DI ADATTAMENTO

- 1) Le risorse per il finanziamento delle indennità di adattamento di cui alla lettera l) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale che al momento dell’assunzione viveva in un’area ubicata oltre 50 km dal Consorzio e che in ragione dell’assunzione si sia trasferito in una zona ubicata entro 50 km dal Consorzio. Al personale interessato è corrisposta una indennità lorda equivalente al valore del “punto”, di cui al comma 3. dell’Art. 39 (Struttura della retribuzione e trattamento economico del personale) del CCL EGO, moltiplicato per il coefficiente 650 e per:
 - a. Il valore 1 per i dipendenti che vivono in Italia al momento della loro assunzione;
 - b. Il valore 2 per i dipendenti che vivono fuori dall'Italia al momento della loro assunzione e che hanno diritto all'indennità di non residenza.
- 2) L’indennità di adattamento è aumentata del 30% se il dipendente è sposato o è convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, al momento della sua assunzione e del 10% per ogni figlio a carico. In ogni caso, l'incremento dell’indennità di adattamento non può eccedere il 60%.
- 3) Al personale interessato è corrisposto un acconto pari al 75% del valore del “punto” del CCL EGO, moltiplicato per il coefficiente 650, dietro dimostrazione dell’avvenuto trasferimento in una zona ubicata entro 50 km dal Consorzio. Il saldo dell'indennità di adattamento e l'incremento connesso alla situazione familiare sono corrisposti nel mese successivo il termine del periodo di prova o nel mese successivo il trasferimento.
- 4) Al personale che abbia già avuto un contratto di lavoro subordinato con il Consorzio, in caso di nuova assunzione, l'indennità di adattamento:
 - a. Non può essere pagata una seconda volta se dimissionario dal primo contratto;
 - b. Può essere corrisposta una seconda volta, a condizione che ci sia stata un'interruzione tra i due contratti di almeno cinque anni.
- 5) In ogni caso, se il dipendente recede dal contratto prima di tre anni dalla data di assunzione presso il Consorzio, dovrà restituire pro rata temporis l'indennità di adattamento ricevuta. Analogo rimborso sarà dovuto se il Consorzio conclude il contratto con il dipendente durante il periodo di prova o a seguito di procedimenti disciplinari, entro i primi tre anni del contratto.

Art. 16 INDENNITÀ DI TRASLOCO

- 1) Le risorse per il finanziamento delle indennità di trasloco di cui alla lettera m) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale che al momento dell’assunzione viveva in un’area ubicata

oltre 50 km dal Consorzio e che in ragione dell'assunzione si sia trasferito in una zona ubicata entro 50 km dal Consorzio. Al personale interessato è corrisposta, unitamente al primo stipendio, una indennità lorda di:

- a. Euro 1.360,00 per dipendenti celibi/nubili, vedovi o divorziati senza figli;
- b. Euro 2.040,00 per dipendenti coniugati o conviventi, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, e per dipendenti celibi/nubili, vedovi o divorziati con figli a carico.

Art. 17 INDENNITÀ PER SPESE DI VIAGGIO E TRASLOCO

- 1) Le risorse per il finanziamento dell'indennità per spese di viaggio e trasloco di cui alla lettera n) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale che al momento dell'assunzione viveva in un'area ubicata oltre 50 km dal Consorzio e che in ragione dell'assunzione si sia trasferito in una zona ubicata entro 50 km dal Consorzio. Al personale interessato neoassunto e per la sua famiglia residente sotto lo stesso tetto spetta l'indennità per spese di viaggio e per spese di trasloco, a condizione che il trasloco abbia luogo entro un anno dalla presa in servizio del dipendente. L'indennità sarà commisurata alle spese sostenute e sarà corrisposta dietro presentazione di documentazione giustificativa nel limite di:
- 2) Euro 2.500,00 per dipendenti celibi/nubili, vedovi o divorziati senza figli;
- 3) Euro 4.500,00 per dipendenti coniugati o conviventi, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, e per dipendenti celibi/nubili, vedovi o divorziati con figli a carico.
- 4) L'indennità per spese di viaggio e di trasloco sarà rimborsata anche al termine del contratto alle stesse condizioni applicate al momento dell'assunzione.

Art. 18 RIMBORSO CHILOMETRICO

- 5) Le risorse per il finanziamento del rimborso chilometrico di cui alla lettera o) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale a cui è richiesto di intervenire presso il sito del Consorzio al di fuori dell'orario di lavoro per interventi straordinari o in reperibilità o per attività di divulgazione e comunicazione. Al personale interessato è corrisposto il rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il numero di km di andata e ritorno (A/R) dalla propria abitazione al Consorzio, nel limite massimo A/R di 80 km, per l'importo previsto dalle Tabelle ACI in vigore, distinto per tipologia di vettura.

Art. 19 INTEGRAZIONE TRATTAMENTO MATERNITÀ E PATERNITÀ FACOLTATIVA

- 1) Le risorse per il finanziamento dell'integrazione trattamento maternità e paternità facoltativa di cui alla lettera p) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale interessato, madre o padre dipendente del Consorzio, secondo quanto previsto all'Art. 14 (Norme a sostegno della maternità e della genitorialità) comma 2. del CCL EGO, come integrazione lorda del trattamento economico previsto dal d. Lgs. N. 151/2001 per i primi 30 (trenta) giorni di astensione facoltativa.

Art. 20 PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA E INDIVIDUALE

- 1) Le risorse per il finanziamento della produttività collettiva ed individuale di cui alla lettera q) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale con le modalità e nelle misure previste all'Art. 44 (Fondo per la produttività collettiva ed individuale) del CCL EGO.

Art. 21 INDENNITÀ PER ATTIVITÀ TECNOLOGICA IN CONTROL ROOM

- 1) Le risorse per il finanziamento delle indennità per attività tecnologica in control room di cui alla lettera r) del precedente Art. 2 comma 2), sono corrisposte al personale che svolge la sua attività lavorativa secondo le articolazioni alternative dell'orario di lavoro a.2 e a.3, come attualmente definite dal Consorzio, o nei giorni festivi:
 - I. tramite una indennità lorda equivalente al valore del "punto", di cui al comma 3. dell'Art. 39 (Struttura della retribuzione e trattamento economico del personale) del CCL EGO, moltiplicato per:
 - a. Il coefficiente 4 nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) per l'intera fascia oraria 18:00-23:00;
 - b. Il coefficiente 7 nelle ore notturne per l'intera fascia oraria 23:00-7:00 e nei giorni non lavorativi (sabato, domenica e festivi) per una qualsiasi fascia oraria di 8 ore.
 - II. L'indennità sarà erogata in proporzione alle ore effettivamente prestate nelle relative fasce orarie.